

Contributi pubblici 2022: obbligo di trasparenza – scadenza 30/06/2023

Le Legge 124/2017 dal comma 125 al comma 129 stabilisce che **entro il 30 giugno di ogni anno** sia necessario pubblicare sul proprio sito aziendale l'**elenco completo degli aiuti e contributi pubblici** di cui si è usufruito nel corso dell'esercizio della propria attività dell'anno precedente.

Contributi pubblici: chi li deve pubblicare?

I soggetti chiamati a rispettare questa disposizione sono:

- **Imprese soggette all'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese, indipendentemente dal regime adottato** (per le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria l'obbligo di pubblicazione è assolto riportando le relative informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato. In questo caso il termine è quello ordinario previsto per l'approvazione del bilancio, per chi non è tenuto alla redazione della nota integrativa la scadenza è quella ordinaria del 30 giugno);
- **Enti del Terzo Settore;**
- **Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri**

I liberi professionisti non hanno l'obbligo di pubblicazione dell'elenco completo di eventuali contributi pubblici ricevuti.

NOTA BENE: in caso di mancanza del sito internet aziendale, i soggetti devono provvedere alla pubblicazione dell'elenco dettagliato dei contributi pubblici sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono.

I soggetti pubblici che erogano aiuti e contributi

Gli aiuti e i contributi pubblici per i quali vige l'obbligo di pubblicazione sul proprio sito entro il 30 giugno di ogni anno, sono erogati dalle seguenti figure.

- Stato
- Regioni
- Province
- Comuni – Comunità montane e relativi consorzi o associazioni
- Istituzioni Universitarie
- Istituti autonomi case popolari
- Camera di Commercio (artigianato, agricoltura, industria)
- Enti pubblici non economici
- Amministrazioni e aziende del Servizio Sanitario Nazionale
- ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle pubbliche amministrazioni)

- Agenzie fiscali
- Società a controllo pubblico

Le soglie che determinano la pubblicazione

L'obbligo di pubblicazione è valido per **importi complessivi pari o superiori a 10.000 euro**.

Se il totale dei sostegni ricevuti è **inferiore a 10.000 euro non vige alcun obbligo**.

Se si è beneficiato di più contributi, singolarmente inferiori a 10.000 euro, ma in totale pari a superiori alla suddetta soglia, occorre procedere con la pubblicazione.

Quali sono gli aiuti pubblici considerati?

L'obbligo di pubblicazione si riferisce a tutte le seguenti forme di aiuto pubblico:

- sussidi
- sovvenzioni
- contributi (anche quelli in conto capitale, conto esercizio o conto interesse)
- vantaggi (intesi come garanzie pubbliche sui finanziamenti ricevuti, utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato, beni assegnati in comodato).

NOTA BENE: la quantificazione dei contributi pubblici ricevuti segue il **critero di cassa**. Questo significa che devono essere pubblicati solo gli aiuti effettivamente **ricevuti nel corso dell'anno 2022**.

Quali dati occorre pubblicare?

Per ogni contributo pubblico erogato è necessario pubblicare le seguenti informazioni.

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente
- denominazione e codice fiscale del soggetto erogante
- somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante)
- data di incasso
- causale (breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell'erogazione ricevuta)

È bene evidenziare che, con l'articolo 35 del Decreto Crescita n. 34/2019, è stata prevista l'esclusione dall'obbligo di comunicazione delle agevolazioni riconosciute alla generalità dei titolari di partita IVA, anche se relative a soggetti in possesso di specifici requisiti.

Un fatto che, come sottolineato dalla nota pubblicata dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti e da Assonime nel mese di maggio 2019, specifica quindi che **la pubblicazione è necessaria solo nel caso di rapporto bilaterale tra ente concedente e soggetto privato beneficiario**.

Con la **circolare n. 6 del 25/06/2021**, inoltre, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito alcuni punti rispetto ai quali erano sorti dubbi interpretativi, in particolare in riferimento agli **Enti del Terzo Settore**:

- l'obbligo non sussiste quando ci si riferisce ai vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (non sono soggette a pubblicazione tutte le somme corrisposte per l'acquisto di beni o servizi, per gli incarichi professionali ricevuti o per i risarcimenti dei danni subiti);
- l'obbligo sussiste per i trasferimenti di denaro o di beni effettuati a titolo di contributo per lo svolgimento delle attività istituzionale (il vantaggio può avere ad oggetto non solo risorse finanziarie ma anche risorse strumentali, ad esempio beni concessi in comodato d'uso);
- esclusione dall'obbligo per le somme incassate mediante l'istituto del 5 per mille, che sono assimilabili a donazioni private e non a vantaggi economici concessi dalla Pubblica Amministrazione.

Regime sanzionatorio

L'inosservanza degli obblighi comporta:

- una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro;
- la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.